



Comune di Torretta

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2 del Registro

Addi, 19-01-2024.

Oggetto: Approvazione schema di Convenzione ai sensi degli artt. 23 del CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022 e 1, comma 124, L. 30 dicembre 2018, n. 145 con il Comune di San Giuseppe Jato, per l'utilizzo in forma associata (cd. "scavalco condiviso") della dipendente di questo Ente, Arch. Gabriella Musarra, inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, profilo professionale "Funzionario Tecnico" - Autorizzazione alla stipula.

L'Anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciannove** del mese di **gennaio** alle ore **14:56** e seguenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il **DAMIANO SCALICI** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

DAMIANO SCALICI	Sindaco	Presente in videoconferenza
NATALE CARUSO	Assessore	Presente in videoconferenza
Maria Concetta Enea	Assessore	Presente in videoconferenza
Anna Giani'	Assessore	Presente in videoconferenza
Domenica Prestigiacomò	Assessore	Presente in videoconferenza

Presenti 5 - Assenti 0

DELIBERA DI GIUNTA n. 2 del 19-01-2024 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Partecipa alla riunione Salvatore Somma in qualità di **Segretario Comunale**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sulla proposta relativa all'oggetto sopraindicato.

PREMESSO CHE:

- La Giunta Municipale di Torretta, in data 13/06/2023, approvava la Deliberazione n. 36 avente ad oggetto: *"Proroga dell'autorizzazione al Comune di San Giuseppe Jato all'utilizzo temporaneo della dipendente Arch. Musarra, Istruttore Direttivo Tecnico per 16 ore settimanali fino al 31/12/2023"*;
- il Sindaco del Comune di San Giuseppe Jato, con nota prot.n.23777 del 14/12/2023, acclarata al prot. gen. n. 15338 in data 14/12/2023, espressamente, richiedeva la prosecuzione dello *"scavalco condiviso"* con la dipendente Arch. Gabriella Musarra, inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, profilo professionale *Istruttore Direttivo Tecnico*, dall'01/01/2024 e fino al 31/12/2024 per n. 18 ore settimanali;
- con nota prot. n.15478 del 19/12/2023, l'Arch. Gabriella Musarra, parimenti, confermava la propria volontà alla prosecuzione della scavalco con il Comune di San Giuseppe Jato, dall'01/01/2024 fino al 31/12/2024 per n. 18 ore settimanali;
- il Sindaco del Comune di Torretta, con nota prot. n. 15768 del 22/12/2023, di converso, comunicava al Comune di San Giuseppe Jato e alla stessa dipendente (nota successiva prot.15770 di pari data), che dall'01/01/2024 l'Arch. Gabriella Musarra – prestando servizio presso questo Ente per 24 ore settimanali – poteva essere autorizzata allo *"scavalco condiviso"* dall'01/01/2024 fino al 31/12/2024 per n. 12 ore settimanali e non anche per le 18 ore richieste;
- con successiva nota acclarata al prot.dell'Ente in data 03/01/2024 al n.134, il Sindaco di San Giuseppe Jato conferma la richiesta dello scavalco per 12 ore settimanali;

VISTO l'allegato schema di Convenzione consistente in n. 09 articoli, in ordine alla definizione delle condizioni e dei tempi di utilizzazione del lavoratore e dei rapporti finanziari tra gli Enti;

RICHIAMATO l'art.23 del CCNL Comparto Funzioni Locali stipulato in data 16/11/2022, rubricato *"Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione"* – che, come noto, ha disapplicato e sostituito l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 - e che così dispone:

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista

DELIBERA DI GIUNTA n. 2 del 19-01-2024 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

(CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.

6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, comma 124, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a mente del quale: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004";

CONSIDERATO:

- che in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art.23 del C.C.N.L. del 16.11.2022, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale in convenzione resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore, rimanendo esclusa, pertanto, ogni possibilità di modifica contrattuale;
- che sempre l'art.23 del ridetto CCNL, prevede che l'utilizzo a tempo parziale del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del prestatore di lavoro;
- che, per l'effetto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione

associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso;

RITENUTO, pertanto, che lo strumento giuridicamente idoneo a disciplinare l'utilizzo condiviso delle prestazioni lavorative di un dipendente sia quello della Convenzione, come richiamata dalla disciplina contrattuale di riferimento;

RAVVISATA la necessità di regolare con la predetta apposita convenzione i profili essenziali della utilizzazione congiunta della dipendente, ai sensi degli artt. 23 del CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022 e 1, comma 124, L. 30 dicembre 2018, n. 145 constatando che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'Ente di appartenenza e il Comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro;

ACQUISITA la previa disponibilità all'utilizzo condiviso da parte del dipendente di che trattasi;

RITENUTO, pertanto, che non sussistano motivi ostativi all'approvazione dell'allegato schema di Convenzione - che del presente Provvedimento deve intendersi quale parte integrante e sostanziale - con il Comune di San Giuseppe Jato ai fini dell'utilizzo condiviso della già meglio specificata dipendente;

VISTI:

- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il vigente CCNL;
- lo Statuto Comunale.

PROPONE

PRENDERE ATTO:

- della nota prot. n. 23777 del 14/12/2023 a firma del Sindaco del Comune di San Giuseppe Jato, acclarata al prot. gen. di questo Ente al n. 15338 in data 14/12/2023, per mezzo della quale, espressamente, richiedeva la prosecuzione dello "scavalco condiviso" con la dipendente Arch. Gabriella Musarra, inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, profilo professionale "*Funzionario Tecnico*", dall'01/01/2024 e fino al 31/12/2024 per n. 18 ore settimanali;
- della nota prot. n. 15768 del 22/12/2023 a firma del Sindaco del Comune di Torretta, che comunicava al Comune di San Giuseppe Jato e alla stessa dipendente (nota successiva prot.15770 di pari data), che dall'01/01/2024 l'Arch. Gabriella Musarra – prestando servizio presso questo Ente per 24 ore settimanali – poteva essere autorizzata allo "scavalco condiviso" dall'01/01/2024 fino al 31/12/2024 per n. 12 ore settimanali e non anche per le 18 ore richieste;
- del preventivo consenso della dipendente, Arch. Gabriella Musarra, giusta nota prot. n.15478 del 19/12/2023 che, peraltro, trova formale consacrazione con la sottoscrizione dell'atto convenzionale;

DELIBERA DI GIUNTA n. 2 del 19-01-2024 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

□ della successiva nota acclarata al prot.dell'Ente in data 03/01/2024 al n.134, con cui il Sindaco di San Giuseppe Jato conferma la richiesta dello scavalco per 12 ore settimanali;

MANIFESTARE, espressamente, la volontà di addivenire alla stipula di un'apposita Convenzione - ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 del CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022 e 1, comma 124, L. 30 dicembre 2018, n. 145 - ai fini dell'utilizzo in forma associata (cd. "scavalco condiviso") della sopra meglio specificata dipendente di questo Ente con il Comune di San Giuseppe Jato, atteso che nessun motivo ostativo è stato rilevato per una volizione politica di senso opposto;

APPROVARE l'allegato schema di Convenzione - in ordine alla definizione delle condizioni e dei tempi di utilizzazione del lavoratore nonché dei rapporti finanziari tra gli Enti - consistente in n. 09 articoli, che del presente Provvedimento deve intendersi quale parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che ciascun Comune assume il coordinamento organizzativo della gestione del rapporto di lavoro, curandone la gestione amministrativa e contabile a mezzo dei propri uffici, ciascuno per la propria quota;

STABILIRE che lo "scavalco condiviso" decorrerà dalla data di sottoscrizione della citata Convenzione e fino al 31 dicembre 2024;

AUTORIZZARE fin d'ora il Responsabile *pro tempore* del Settore Affari Generali, alla consequenziale sottoscrizione della Convenzione *de qua*;

TRASMETTERE il presente Provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Sindaco del Comune di San Giuseppe Jato ai fini della necessaria attività deliberativa, prodromica alla definizione della efficacia giuridica dello "scavalco condiviso", nonché al dipendente di cui si disquisisce per la necessaria contezza del procedimento amministrativo in atto;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Proponente
Francesco Gambino

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore
Somma Salvatore

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario
Sottile Sandro

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su riportata proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri espressi ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 30/2000;

Vista la L.R. 3/12/1991 n. 44 sul controllo degli atti del Comune e Provincia;

DELIBERA DI GIUNTA n. 2 del 19-01-2024 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti espressi per alzata di mano come sotto riportati:

Totale voti favorevoli 5

Totale voti contrari 0

Totale voti astenuti 0

DELIBERA

Di approvare la su riportata proposta, dando mandato al servizio proponente di porre in essere tutti gli atti ad essa correlati.

LA GIUNTA COMUNALE

SUCCESSIVAMENTE

Ravvisata l'urgenza;

Visto l'Art. 12 della L.R. 44/1991;

Con voti espressi per alzata di mano come sotto riportati:

Totale voti favorevoli 5

Totale voti contrari 0

Totale voti astenuti 0

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
DAMIANO SCALICI

Il/La Segretario Comunale
Salvatore Somma